

NOTA INFORMATIVA sui CASI PREVISTI per i lavori di pubblica utilità (LPU)

A) IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ come delineato nel D.Lgs. 28/08/2000 n. 274

Tale Decreto Legislativo, recante disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace, costituisce, salvo espresse deroghe, la disciplina generale di riferimento per quanto concerne il lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU).

Esso prevede:

- all'art. 52: che il G.d.P., per i reati di sua competenza diversi da quelli per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda o la pena detentiva non superiore ai sei mesi alternativa alla pena pecuniaria, **può** (talvolta **deve**, es. in caso di recidiva reiterata infraquinquennale) applicare, in sostituzione della pena pecuniaria, quella della permanenza domiciliare oppure del **lavoro di pubblica utilità**;

- all'art. 54: che la pena del LPU può essere applicata **solo su richiesta dell'imputato**; che tale lavoro non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province [ora Città Metropolitane], i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato; che l'attività viene svolta nell'ambito della Provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di 6 ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; che il giudice può, **se l'imputato lo chiede**, ammetterlo a svolgere il lavoro per un tempo superiore alle 6 ore settimanali, però mai per più di 8 ore al giorno; che, ai fini del computo della pena, un giorno di LPU consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

- all'art. 55: che la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, **a richiesta del condannato**, in LPU sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad 1 mese e non superiore a 6 mesi con le modalità indicate nell'art. 54; che, ai fini della conversione, un giorno di lavoro sostitutivo equivale a € 12,00 (dodici) di pena pecuniaria; quando è violato l'obbligo del lavoro sostitutivo conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la residua parte di LPU non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare;

- all'art. 56: che il condannato che, senza giusto motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il LPU o lo abbandona, oppure viola reiteratamente gli obblighi o i divieti inerenti al lavoro stesso, è punito (dal Tribunale) con la reclusione fino ad un anno.

B) Casi di competenza del Tribunale in cui l'imputato chiede, o non si oppone e comunque collabora per avere, invece di più grave pena, la sanzione del LPU.

1) L'art. 73 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309 - Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, al comma 5-bis (inserito con D.L. 272/2005 conv. con modif. nella Legge n. 49/2006), stabilisce che:

-quando i fatti siano “di lieve entità”, se i reati di cui all'art. 73 sono stati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 c.p.p., **su richiesta dell'imputato** e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000; peraltro, in deroga ai limiti stabiliti nel citato art. 54, il LPU ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata [senza tener conto di quella pecuniaria];

-il lavoro può essere disposto anche in strutture private autorizzate, previo loro consenso;

-il LPU può sostituire la pena per non più di due volte;

-in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del LPU, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca del LPU ed il ripristino della pena sostituita.

2) L'art. 186 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), in materia di guida in stato di ebbrezza, come modificato dall'art. 33 Legge 29/07/2010 n. 120, al comma 9-bis stabilisce che:

-la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, **se non vi è opposizione da parte dell'imputato**, con quella del **lavoro di pubblica utilità** di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

il LPU non può essere disposto:

a) quando il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale;

b) se l'imputato già una volta ha avuto la sostituzione della pena con il LPU;

in deroga a quanto previsto dal su citato art. 54, il lavoro ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria (a questo fine € 250,00 - duecentocinquanta- di ammenda corrispondono ad un giorno di LPU);

in caso di svolgimento positivo del LPU, il giudice dichiara estinto il reato, riduce alla metà il periodo di sospensione della patente e, se era stata disposta la confisca del veicolo sequestrato, la revoca;

se il condannato viola gli obblighi connessi allo svolgimento del LPU, il giudice, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, lo revoca e ripristina la pena originaria.

3) L'art. 187 del Codice della Strada, in materia di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, come modificato dall'art. 33 Legge n. 120/2010, al comma 8-bis reca norme uguali a quelle dell'art. 186, comma 9-bis, salvo aggiungere che l'imputato tossicodipendente deve inoltre partecipare ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo come definito ai sensi degli artt. 121 e 122 del D.P.R. n. 309/1990.

C) Procedura da seguire nei casi di cui al precedente paragrafo B)

L'imputato o il suo difensore devono attivarsi per individuare e contattare un Ente (pubblico o privato) o Associazione che abbia -al momento e/o per il periodo previsto o prevedibile- posti disponibili per lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità.

L'elenco di Enti e Associazioni che hanno sottoscritto apposita **convenzione** col Ministro della Giustizia o col Presidente del Tribunale -da lui delegato- è presente sul Portale Nazionale LPU (<https://lpu.giustizia.it/search-page>).

L'Ente o l'Associazione a seguito di contatti con l'imputato potrà rilasciare una dichiarazione di disponibilità all'accoglimento per lo svolgimento di LPU.

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta:

- al Giudice delle Indagini Preliminari in caso di emissione di decreto penale di condanna ovvero di patteggiamento in udienza preliminare
- al Giudice del pre-dibattimento in caso di giudizio ordinario
- al Pubblico Ministero, in caso di richiesta di "patteggiamento" in indagine

Nei casi di cui all'art. 187 c. 8-bis Cod. Strada o di cui all'art. 73 c. 5-bis DPR 309/90, dovrà essere prodotto anche un programma terapeutico e socio-riabilitativo predisposto dal SerT o da struttura privata autorizzata. E' onere dell'imputato o del suo difensore contattarli.

La durata del LPU da svolgere si calcola secondo il criterio indicato dall'art. 54 del D.Lgs. n. 275/2000: 2 ore per ogni giorno di pena detentiva ovvero per € 250,00 (duecentocinquanta) di pena pecuniaria; lavoro da eseguire per un massimo di 6 ore settimanali, superabili -a richiesta dell'imputato- sino ad un massimo di 8 ore al giorno.

Il Giudice indica il termine entro il quale deve iniziare il LPU.

Comunque l'imputato e/o il suo difensore dovranno verificare che permanga la disponibilità alla effettuazione del LPU con le stesse modalità già disposte in sentenza; in caso contrario, occorrerà ricercare una nuova disponibilità e, quindi, chiedere al Giudice dell'Esecuzione un provvedimento di modifica di quanto disposto in sentenza.

Ove la parte non si attivi, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità potrà essere revocata, poiché incombe sull'imputato un onere di collaborazione.

L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna informa il Giudice sull'andamento del lavoro di pubblica utilità. Ricevuta tale relazione, il Giudice, che ha emesso la sentenza, dichiara l'estinzione del reato in caso di positivo svolgimento del lavoro; oppure fissa udienza per una diversa decisione allorché il condannato non si sia attenuto al progetto concordato, o non si sia attivato, o sia stato comunque inadempiente.

D) Lavoro di pubblica utilità per la sospensione condizionale della pena.

L'art.165 del Codice Penale (come sostituito dall'art. 128 Legge n. 689/1981 e modificato con Legge n. 145/2004) prevede, tra l'altro, che *la sospensione condizionale della pena **può** [e, se l'imputato ha già altra volta usufruito della sospensione condizionale della pena, **deve**] essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, **se il condannato non si oppone**, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.*

La suddetta “attività non retribuita a favore della collettività” corrisponde sostanzialmente al “lavoro di pubblica utilità”; lavoro che, in questo caso, viene prestato non come pena, bensì come condotta riparatoria alla quale è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ed il cui positivo svolgimento, unitamente alla “buona condotta” durante il periodo di tempo previsto dall'art.163 C.P., consente di ottenere l'estinzione del reato.

Il Giudice nella sentenza stabilisce il termine entro cui gli obblighi devono essere adempiuti. In caso di mancato adempimento, la sospensione condizionale è revocata (art. 168 C.P.).

La **procedura da seguire** è la stessa già indicata per l'art. 186 c. 9 bis C.d.S..

Però la verifica dell'effettivo svolgimento del LPU compete (invece che all'UEPE) all'Ufficio di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, alla Stazione dei Carabinieri del luogo di esecuzione della pena.

Anche in questo caso l'imputato e/o il suo difensore dovranno verificare che presso l'Ente/Associazione permanga la disponibilità allo svolgimento dell'attività già concordata; in caso contrario, occorrerà ricercare una nuova disponibilità e chiedere al Giudice dell'esecuzione un provvedimento di modifica di quanto disposto in sentenza.

E) Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità

L'art. 53 della Legge n. 689/1981 così come modificato dal D.L.vo 150/2022 ha previsto che in caso di condanna alla pena non superiore a tre anni il Giudice, ricorrendo determinate condizioni, può sostituirla con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Ai fini di operare detta sostituzione, il difensore laddove l'assistito non sia presente all'udienza, deve avere apposita procura speciale. Il lavoro di pubblica utilità è sanzione sostitutiva della pena detentiva: un giorno di pena detentiva corrisponde a un giorno di Lavoro di P.U. che a sua volta corrisponde a due ore di lavoro di pubblica utilità.

Il lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva di pena detentiva comporta l'applicazione delle prescrizioni previste dall'art. 56 ter L. 681/1981

L'imputato o il difensore devono attivarsi per reperire l'ente presso il quale poter svolgere il lavoro di pubblica utilità.

F) CASI ANALOGHI

E' utile sapere che:

1) l'art. 224-bis del Codice della Strada, articolo introdotto con Legge n. 102/2006, stabilisce che, *nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità.*

2) l'art. 1 D.L. 26/04/1993 n. 122, convertito con modifiche in Legge n. 205/1993, prevede che, in caso di condanna per atti di discriminazione, odio e violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il Giudice può imporre anche *l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità.*

3) la Legge 24/11/1981 n. 689 prevede, agli artt. 102 e seguenti, che: le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono [con provvedimento del Magistrato di Sorveglianza] nella libertà controllata oppure, **a richiesta del condannato**, in *lavoro sostitutivo*, consistente nella prestazione di attività non retribuita, a favore della collettività, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, o presso Enti, Organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio

forestale; attività da svolgere nell'ambito della Provincia di residenza del condannato, per una giornata a settimana (salvo che l'interessato chieda una maggiore frequenza settimanale). La conversione ha luogo calcolando € 25,00 (venticinque) o frazione di € 25,00 di pena pecuniaria per 1 giorno di lavoro sostitutivo; in ogni caso, la durata complessiva di tale lavoro non può superare 60 giorni ed il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro prestato.

Il Giudice di Sorveglianza, disponendo il lavoro sostitutivo, ne determina le modalità di esecuzione e ne fissa il termine iniziale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti al lavoro sostitutivo, la parte di lavoro non ancora eseguita viene convertita in un uguale periodo di pena detentiva (reclusione o arresto, a seconda della specie di pena pecuniaria originariamente inflitta).

Ulteriori informazioni possono essere acquisite:

- presso la Segreteria del Tribunale di Ivrea -Via Cesare PAVESE n. 2; Orario dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - tel. 0125 284243 o mail tribunale.ivrea@giustizia.it circa le modalità di sottoscrizione delle convenzioni;
- presso l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), Via Berruti e Ferrero n. 1/A TORINO; Orario da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - tel. 011 5623661

L'elenco di Enti e Associazioni che hanno sottoscritto apposita **convenzione** col Ministro della Giustizia o col Presidente del Tribunale -da lui delegato- è presente sul Portale Nazionale LPU (<https://lpu.giustizia.it/search-page>).